



**PSR** LOMBARDIA  
2014 2020 L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



Regione  
Lombardia

## FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

SOTTOMISURA 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

OPERAZIONE 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”

Focus area principale: **6 b**, Focus area secondaria: **2 a**

	<p>GAL Garda e Colli Mantovani 46040 Cavriana (MN) <a href="http://www.gardaecollimantovani.it">www.gardaecollimantovani.it</a></p>
<p>Misura del Piano di Sviluppo Locale del GAL Garda e Colli Mantovani:</p>	
<p><b>F2.d Sostegno ad aziende agricole per investimenti collegati ad iniziative di cooperazione per la costituzione di filiere corte (riferita all'Operazione 4.1.01 del PSR)</b></p>	

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Anno 2018

### Indice generale

#### PARTE I – DOMANDA DI AIUTO

1	Obiettivi e finalità.....	3
2	Territorio di applicazione.....	3
3	Soggetti beneficiari.....	3
4	Condizioni per la presentazione della domanda.....	3
5	Interventi.....	4
5.1	Interventi ammissibili.....	4
5.2	Azioni e spese non ammissibili.....	4
5.3	Data di inizio degli interventi.....	4
6	Cosa viene finanziato.....	5
6.1	Spese relative agli interventi.....	5
6.2	Spese generali.....	6
7	Dotazione finanziaria.....	7
8	Caratteristiche dell'agevolazione.....	7
9	Divieto di cumulo degli aiuti.....	8
10	Criteri di selezione/valutazione.....	8
11	Responsabile del procedimento.....	11
12	Presentazione della domanda.....	12
12.1	Quando presentare la domanda.....	12
12.2	A chi presentare la domanda.....	12
12.3	Come presentare la domanda.....	12
12.4	Documentazione da allegare alla domanda.....	13
12.5	Sostituzione della domanda, ricevibilità, errori palesi.....	13
12.5.1	Sostituzione della domanda.....	13
12.5.2	Ricevibilità della domanda.....	14
12.5.3	Errori palesi.....	14

13	Istruttoria delle domande di aiuto.....	14
13.1	Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità della domanda.....	14
13.2	Istruttoria tecnico-amministrativa.....	15
13.3	Chiusura delle istruttorie.....	15
14	Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento.....	15
14.1	Controlli di secondo livello sulle domande di aiuto presentate.....	16
15	Comunicazioni, pubblicazione e contatti.....	16
16	Periodo di validità delle domande.....	17
17	Realizzazione degli interventi.....	17
18	Proroghe.....	17
19	Varianti.....	17
19.1	Definizione di variante.....	17
19.2	Presentazione della domanda di variante.....	18
19.3	Istruttoria della domanda di variante.....	18
20	Cambio del beneficiario.....	18
20.1	Condizioni per chiedere il cambio di beneficiario.....	18
20.2	Come chiedere il cambio del beneficiario.....	19
<b>Parte II – DOMANDA DI PAGAMENTO</b>		
21	Procedure di pagamento.....	19
22	Modalità e tempi per l'erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo).....	20
22.1	Erogazione dell'anticipo.....	21
22.2	Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL).....	21
22.3	Erogazione del saldo.....	22
23	Controlli tecnico-amministrativi per l'accertamento finale dei lavori.....	23
24	Controllo in loco.....	23
24.1	Controlli sulla conformità ai requisiti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.....	24
25	Fidejussioni.....	24
26	Controlli ex post.....	24
27	Decadenza dal contributo.....	25
27.1	Procedimento di decadenza.....	25
28	Impegni.....	26
28.1	Impegni essenziali.....	26
28.2	Impegni accessori.....	27
29	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	27
30	Rinuncia.....	28
<b>PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI</b>		
31	Monitoraggio dei risultati.....	28
31.1	Indicatori.....	28
31.2	Customer satisfaction.....	29
32	Rimedi amministrativi e giurisdizionali.....	29
32.1	Rimedi amministrativi.....	29
32.2	Rimedi giurisdizionali.....	29
33	Sanzioni.....	29
34	Informativa sul trattamento dati personali e pubblicità.....	30
34.1	Finalità e modalità del trattamento.....	30
34.2	Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati.....	30
34.3	Titolare del trattamento.....	30
34.4	Responsabile del trattamento.....	30
34.5	Diritti dell'interessato.....	31
35	Riepilogo tempistiche.....	31
ALLEGATO 1 – Nuove macchine e attrezzature ammissibili di cui al paragrafo 6.1, punto 7.....		32
ALLEGATO 2 – Specifiche tecniche relative alle disposizioni attuative.....		47
ALLEGATO 3 - Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.....		56
ALLEGATO 4 – Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di contributo.....		61

ALLEGATO 5 – Varianti.....	62
ALLEGATO 6 – Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di saldo del contributo.....	63
Tabella “Classificazione interventi 4.1.01” .....	64

## PARTE I – DOMANDA DI AIUTO

---

### 1 Obiettivi e finalità

La Misura si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

Si considera anche che nell’ambito del GAL è presente la Misura F2.a che prevede sostegno a iniziative di cooperazione per la costituzione di filiere corte. Le imprese agricole che partecipano a tali iniziative possono trovarsi nelle condizioni di sviluppare investimenti aziendali di adeguamento per poter essere utilmente coinvolte nei progetti aggregati.

### 2 Territorio di applicazione

L’operazione è finanziabile su tutto il territorio del GAL Garda e Colli Mantovani.

### 3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- imprenditori agricoli individuali;
- società agricole<sup>1</sup> di persone, capitali o cooperative.

### 4 Condizioni per la presentazione della domanda

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere:

- qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>2</sup>, anche sotto condizione, rilasciata dall’Ente competente;
- condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo.

Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date di:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola;
- prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola.

Altre condizioni di ammissibilità:

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e

---

1 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

2 Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

## **5 Interventi**

### **5.1 Interventi ammissibili**

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- ammodernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi agricoli, compresi gli interventi volti a migliorarne l’efficienza energetica;
- impianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali;
- realizzazione e/o ammodernamento degli impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali;
- impianti, macchine e attrezzature innovative (come da **Allegato 1**) che favoriscono:
  - l’aumento della produttività e/o la riduzione dei costi;
  - il miglioramento ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici tramite l’aumento dell’efficienza di tali impianti e dotazioni, la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari, la migliore gestione degli effluenti di allevamento, la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

Per quanto riguarda le macchine agricole, saranno finanziate solo quelle innovative che consentano un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicati e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
- migliore gestione dell’azoto presente negli effluenti di allevamento.

Gli interventi che interessano i Siti della Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

### **5.2 Azioni e spese non ammissibili**

Non sono ammissibili gli acquisti di macchine e attrezzature di seconda mano e gli impianti fotovoltaici a terra.

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ed all’efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del FEASR.

Sono esclusi gli interventi di nuova costruzione che possano comportare consumo di suolo così come previsto dall’Allegato 1 del Dec. 5812 del 21/06/2016 della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo di Regione Lombardia.

### **5.3 Data di inizio degli interventi**

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione da parte del GAL dell’atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

1. Le spese generali possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dal-

la data dell'1/05/2018, successiva alla data di approvazione delle schede di Piano di attuazione da parte di Regione Lombardia e alla loro pubblicazione sul sito del GAL;

2. per la realizzazione di opere edilizie: la data di inizio lavori comunicata:
  - a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
  - b) dal direttore dei lavori al Comune competente;
  - c) tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); la SCIA deve essere compilata interamente e, in particolare, deve riportare la data prevista di inizio lavori;
3. per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data del documento di trasporto.

## 6 Cosa viene finanziato

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- spese relative agli interventi di cui al paragrafo 6.1,
- spese generali (paragrafo 6.2).

### 6.1 Spese relative agli interventi

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- 1 opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:
  - 1.1 ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo<sup>3</sup> di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 2 ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo<sup>4</sup> di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti;
- 3 costruzione di nuove serre e tunnel;
- 4 impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
- 5 adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"<sup>5</sup> del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;

---

3 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

4 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

5 Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

- 6 acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
  - 6.1 produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
  - 6.2 trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
  - 6.3 movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
    - l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
    - gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
  - 6.4 riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 5.2;
- 7 acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'**Allegato 1** della presenti disposizioni attuative;
- 8 realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti;
- 9 acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- 10 realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed);
- 11 acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, Global-Gap.

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

## **6.2 Spese generali**

Sono ammesse le spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fideiussorie nella misura descritta in seguito:

### **Spese per progettazione e direzione lavori**

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese per progettazione e direzione lavori:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dalla data

dell'1/05/2018, successiva alla data di approvazione delle schede di Piano di attuazione da parte di Regione Lombardia e alla loro pubblicazione sul sito del GAL;

3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00

Impianti

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti) ma non a scaglioni di spesa (Tabella "Classificazione Interventi 4.1.01" in allegato).

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità;
  - di acquisto macchine e attrezzature;
  - di certificazione dei sistemi di qualità;
  - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Sono escluse le spese generali per le **dotazioni**. Sono ammesse solo le spese generali riferite ad IMPIANTI e OPERE con le stesse percentuali attribuite all'investimento e pertanto differenti a seconda che siano attinenti ad "Investimenti relativi alla fase di produzione agricola" o a "Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali" (cfr. Tabella "Classificazione Interventi 4.1.01" in allegato).

#### **Spese di informazione e pubblicità**

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

#### **Spese per la costituzione di polizze fideiussorie**

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

## **7 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria messa a bando è di euro 100.000,00 ripartita come nel seguito:

	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
Importo del sostegno:	€ 285.714,28	€ 100.000,00	€ 43.120,00

## **8 Caratteristiche dell'agevolazione**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a coperture delle spese ammesse.

Il contributo concesso, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le seguenti percentuali:

Tipologia di intervento	Percentuale di contributo	
Investimenti relativi alla fase di produzione agricola	Impresa agricola <b>condotta da agricoltore</b> che beneficia del sostegno previsto per la costituzione di aziende agricole da parte di giovani agricoltori	Impresa agricola condotta da agricoltore che <b>non beneficia</b> del sostegno previsto per la costituzione di aziende agricole da parte di giovani agricoltori
	<b>45%</b>	<b>35%</b>
Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali	<b>35%</b>	

La spesa minima e la spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di intervento sono le seguenti:

- spesa minima ammissibile: 10.000,00 €
- spesa massima ammissibile: 50.000,00 €

Per gli investimenti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'importo del contributo sarà comunque riconosciuto in base ai risultati dell'audit della Commissione UE n. RD1/2014/856/IT.

## 9 Divieto di cumulo degli aiuti

Il contributo di cui alla Misura F2.d non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti altre "fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico.

Qualora il richiedente presenti domande di contributo per gli stessi interventi a valere su altre fonti di aiuto, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Misura, deve scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile del Procedimento entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento.

## 10 Criteri di selezione/valutazione

I criteri di selezione delle domande di aiuto, gli elementi di valutazione, i punteggi massimi attribuibili ai criteri, le premialità/priorità di punteggio, le soglie minime di punteggio per l'accesso al finanziamento, sono articolati come segue:

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
<b>A - Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)</b>		<b>87</b>
1	Tipologia d'investimento	
2	Sostenibilità ambientale dell'investimento	
3	Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	
4	Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	
5	Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	
6	Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	
<b>B - Comparto produttivo interessato dagli interventi*</b>		<b>20</b>
<b>C - Caratteristiche del richiedente e dell'azienda</b>		<b>30</b>
<b>D- Azienda ove si effettua l'investimento collegata a progetti di cooperazione per la costituzione di filiere corte</b>		<b>15</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>152</b>

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
<b>A - Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)</b>		<b>87</b>
1	Tipologia d'investimento	<b>8</b>



	<i>Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.3 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente</i>	
1.1 non cumulabile con 1.2 e 1.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	5
1.2 non cumulabile con 1.1 e 1.3	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	3
1.3 non cumulabile con 1.1 e 1.2	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 6.1, punto 7 e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	3
1.4 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori	2
1.5 non cumulabile con 1.4	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	1
1.6	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali di cui al paragrafo 6.1, punto 4 delle presenti disposizioni attuative	1
<b>2</b>	<b>Sostenibilità ambientale dell'investimento</b>	<b>22</b>
2.1 non cumulabile con 2.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i., destinati: - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	7
2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate	5
2.3 non cumulabile con 2.1	Ristrutturazione di edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i., destinati: - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	3
2.4	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
2.5	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	7
<b>3</b>	<b>Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici</b>	<b>12</b>
3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
3.2 non cumulabile con 3.3	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri radiazione solare	6
3.3 non cumulabile con 3.2	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	3
<b>4</b>	<b>Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici</b>	<b>5</b>
4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	2
4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	2

4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	1
5	<b>Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo</b>	<b>25</b>
5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	10
5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	5
5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 6.1, punto 9 delle presenti disposizioni attuative	5
5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 6.1, punto 10 delle presenti disposizioni attuative	3
5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	2
6	<b>Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)</b>	<b>15</b>
<b>Aziende con produzione Standard inferiore o uguale a 50.000 euro</b>		
6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	15
6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 3,5 e inferiore o uguale a 7	10
6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 7 e inferiore o uguale a 10	5
6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 10	1
<b>Aziende con produzione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale 150.000 euro</b>		
6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	15
6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2,5 e inferiore o uguale a 6	10
6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 6 e inferiore o uguale a 9	5
6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 9	1
<b>Aziende con produzione Standard superiore a 150.000 euro e inferiore o uguale a 250.000 euro</b>		
6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	15
6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1,5 e inferiore o uguale a 5	10
6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 5 e inferiore o uguale a 8	5
6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 8	1
<b>Aziende con produzione Standard superiore a 250.000 euro</b>		
6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5	15
6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	10
6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	5

6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 4	1
<b>B - Comparto produttivo interessato dagli interventi*</b>		<b>20</b>
1	Zootecnia da latte	5
2	Zootecnia da carne: bovini, suini, ovicaprini, avicunicoli	5
3	Vitivinicolo	5
4	Cereali, incluso riso	5
5	Ortofrutta	5
6	Avicoli uova	5
7	Florovivaismo	5
8	Olio d'oliva	5
9	Miele	5
10	Zootecnia da carne: equini	5
11	Altri	5
<b>C - Caratteristiche del richiedente e dell'azienda</b>		<b>30</b>
1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile	10
2	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni); - Siti della Rete Natura 2000	5
3	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	5
4	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	5
5 (non cumulabile con 6 e 7)	Azienda con produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	5
6 (non cumulabile con 5 e 7)	Azienda con produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	2
7 (non cumulabile con 5 e 6)	Azienda con produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	1
<b>D- Azienda ove si effettua l'investimento collegata a progetti di cooperazione per la costituzione di filiere corte</b>		<b>15</b>
1	Si	15
2	No	0
* Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile		

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a **20 punti**, assegnati nell'ambito del macrocriterio "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)".

## 11 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento all'interno del GAL, individuato ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e del Regolamento interno di funzionamento, approvato con deliberazione di assemblea ordinaria del 28/01/2017, all'art. 2.2.1 è il dott. Giuseppe Kron Morelli, domiciliato per la carica in virtù delle funzioni esercitate in Piazza Castello 7, 46040 Cavriana (MN).

## **12 Presentazione della domanda**

### **12.1 Quando presentare la domanda**

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del GAL e fino alle **ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2018**.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.Co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

La domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione (data e ora) non è ricevibile e quindi non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente.

### **12.2 A chi presentare la domanda**

Le domande vanno inoltrate al GAL Garda e Colli Mantovani con sede in Piazza Castello 7, 46040 Cavriana (MN) nelle modalità indicate in seguito.

### **12.3 Come presentare la domanda**

Le domande di sostegno, indirizzate al GAL di riferimento, devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (Sis.co.) di Regione Lombardia, entro il termine previsto dal bando, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato e firmata digitalmente da parte di chi la rilascia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

Il richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato in PDF, appone la firma digitale e lo ricarica in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

La presentazione della domanda deve rispettare il termine ultimo previsto dal bando.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.co, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo; è esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro il termine previsto. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di sostegno da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata<sup>6</sup>. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013<sup>7</sup>.

6 Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "EIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005.

7 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti

Oltre al report della domanda di sostegno anche i documenti previsti per ciascun bando, devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo sono riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

#### **12.4 Documentazione da allegare alla domanda**

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la seguente documentazione:

1. **Piano Aziendale** per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello di cui all'**Allegato 3** delle presenti disposizioni attuative. Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10;
2. **Progetto delle opere edili**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
3. **Computo metrico** analitico estimativo delle opere edili, redatto a cura del tecnico progettista di cui al precedente punto 2.;
4. Copia del **titolo abilitativo** relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
5. **Preventivi di spesa**, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;
6. **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
7. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**<sup>8</sup> di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali, specificando quali in caso affermativo, compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 4** delle presenti disposizioni attuative;
8. **Valutazione di incidenza** qualora necessari per investimenti interessanti Siti della Rete Natura 2000.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

#### **12.5 Sostituzione della domanda, ricevibilità, errori palesi**

##### **12.5.1 Sostituzione della domanda**

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa alle condizioni indicate nei paragrafi 12.\*, che costituisce un nuovo procedimento. Si sottolinea che, in ogni caso, gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito della validazione di quest'ultima. In assenza della validazione della nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e il procedimento si considera concluso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. n. 241/90 e s.m.i. Il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

8 Ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e smi

### **12.5.2 Ricevibilità della domanda**

Il GAL verifica che la domanda sia stata presentata a Sis.co entro il termine previsto dal bando. La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii.

Il Responsabile del procedimento, comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Terminata la fase di verifica della "ricevibilità" delle domande di aiuto, il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai beneficiari le cui domande sono ricevibili, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

### **12.5.3 Errori palesi**

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento) compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario, che la presenta tramite Sis.Co.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa, quali, ad esempio un codice statistico o bancario errato;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie), che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese è rilasciata o negata, dopo valutazione:

- dal Responsabile del procedimento (GAL), dopo la data di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto e fino alla data di concessione del contributo (ammissione a finanziamento);
- dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) dopo la data di concessione del contributo.

L'esito della valutazione viene inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto dal GAL solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

Dopo la concessione del contributo, la domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata all'Organismo Pagatore Regionale.

La domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o di pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate ai paragrafi 12.3 e 12.4. Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

## **13 Istruttoria delle domande di aiuto**

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata dal GAL Garda e Colli Mantovani con sede in Piazza Castello 7, 46040 Cavriana (MN).

### **13.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità della domanda**

Il Responsabile del procedimento o l'operatore individuato dal GAL e abilitato all'utilizzo del software (Sis.co), prende in carico la domanda elettronica, inserisce il numero e la data di protocollo e procede alla verifica di ammissibilità che prevede:

- la presenza della documentazione richiesta dal bando;
- eventuali altre condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Anche per le domande considerate “non ammissibili” all’istruttoria, il Responsabile del procedimento invia la comunicazione al richiedente, che diventa definitiva a seguito dell’adozione dell’atto di approvazione delle graduatorie da parte del GAL.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi il GAL, tramite PEC, ne chiede al richiedente la trasmissione sempre tramite PEC entro un termine non superiore a 10 giorni dall’invio della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

### **13.2 Istruttoria tecnico-amministrativa**

L’istruttoria delle domande di aiuto considerate ammissibili è effettuata dal GAL secondo la procedura prevista dal proprio Regolamento interno di funzionamento approvato in data 28/01/2017 dall’Assemblea Ordinaria e dall’Amministratore Unico.

L’istruttoria è avviata nel rispetto delle disposizioni attuative di cui all’art. 3.2 del Regolamento interno e prevede le seguenti fasi:

1. verifica dell’ammissibilità del progetto rispetto alla Misura oggetto della domanda di sostegno;
2. istruttoria tecnico/amministrativa;
3. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa (che dovranno essere comparabili e redatti da soggetti tra loro indipendenti e **firmati digitalmente**) e l’analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
4. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell’intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
5. attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

L’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso l’azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell’azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, di cui al punto 1. del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative.

### **13.3 Chiusura delle istruttorie**

L’istruttoria si conclude con la redazione (a cura del Nucleo tecnico di valutazione) di un verbale, che sarà caricato a sistema **entro 30 giorni** dalla data ultima ammessa per la presentazione delle domande.

I dati contenuti nel verbale saranno riportati in Sis.Co. per la creazione del Verbale di istruttoria informatizzato che viene firmato digitalmente dall’istruttore incaricato e controfirmato dal Responsabile del procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni di calendario dall’invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un’istanza di riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento; dell’esito di tale esame è data comunicazione, tramite PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Le modalità di riesame della domanda sono effettuate con la stessa procedura descritta per l’istruttoria delle domande di aiuto. In caso di non presentazione delle memorie l’istruttoria si considera conclusa.

## **14 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento**

Il GAL approva con proprio atto:

- a) l’elenco delle domande non ammesse all’istruttoria,
- b) l’elenco delle domande con esito istruttorio negativo,
- c) l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento,

- d) l'elenco delle domande finanziate,
- e) l'elenco delle domande ammesse ma non finanziate.

Per ogni beneficiario di cui agli elenchi c), d) ed e) saranno indicati: Numero del procedimento, CUA, Ragione sociale, Comune, Importo totale dell'investimento, Importo ammesso, Contributo concesso, quota comunitaria di sostegno, punteggio assegnato.

Gli elenchi, approvati con atto formale, sono inviati dal GAL al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria sulla Operazione di riferimento.

L'atto formale di approvazione degli elenchi contiene:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (misura del PSL e corrispondente operazione del PSR),
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento,
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi,
- il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole,
- la verifica della copertura finanziaria,
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

#### **14.1 Controlli di secondo livello sulle domande di aiuto presentate**

Potranno essere effettuati dei controlli di secondo livello su un campione casuale delle domande di aiuto presentate. I controlli potranno essere effettuati su tutte le domande, sia che queste siano poi ammesse o no a finanziamento.

## **15 Comunicazioni, pubblicazione e contatti**

Le graduatorie saranno pubblicate nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL <http://www.galgardaecollimantovani.it/> (ai sensi del D.Lgs 33/2013) entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di cui al paragrafo 14.

Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it> ed inviato l'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti ad esso spettanti.

Il GAL provvederà ad inviare ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

La comunicazione sarà inviata anche ai:

- beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili;
- soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione;
- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.



Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono: Marco Carella, responsabile segreteria del GAL Garda e Colli Mantovani, mail: [segreteria@galgardaecollimantovani.it](mailto:segreteria@galgardaecollimantovani.it), tel 0376 1856697 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00)

Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.): numero verde 800 131 151; e-mail [sisco.supporto@regione.lombardia.it](mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it).

## 16 Periodo di validità delle domande

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide per 12 mesi dalla data di pubblicazione nell'area "Amministrazione trasparente" - presente nel sito del GAL - del provvedimento di cui al paragrafo 14.

## 17 Realizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere **conclusi entro e non oltre 24 mesi** dalla comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 14.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se completamente funzionali e conformi agli investimenti ammessi a finanziamento.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 18.

## 18 Proroghe

Può essere concessa una sola proroga per un periodo massimo di **3 mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione del progetto.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione del progetto, la richiesta deve essere indirizzata al GAL via PEC. Il GAL, nella persona del suo Responsabile del procedimento, ricevuta la proposta, può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario.

## 19 Varianti

### 19.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del programma originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, cioè il cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del programma originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, **non** sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche, di lieve entità, degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

## **19.2 Presentazione della domanda di variante**

Il beneficiario deve inoltrare tramite Sis.Co. al GAL un'apposita domanda di variante presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

1. relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto approvato;
2. documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato 5** alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario.

La domanda di variante sostituisce completamente la domanda iniziale.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 19.3. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

## **19.3 Istruttoria della domanda di variante**

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

1. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel Piano aziendale di cui al paragrafo 12.4;
2. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
3. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
4. non comporti un aumento del contributo concesso;
5. non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal programma originario.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il Responsabile del Procedimento conclusa l'istruttoria, può autorizzare o non autorizzare la variante e aggiorna, se del caso, l'ammontare del contributo concesso relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione in ogni caso, al beneficiario.

Nel caso di non autorizzazione della variante l'istruttoria può concludersi con:

- esito positivo con esclusione della variante richiesta;
- esito negativo, nel caso in cui la non autorizzazione della variante richiesta comporti il non raggiungimento degli obiettivi del progetto iniziale; in questo caso si ha la decadenza del contributo concesso.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

## **20 Cambio del beneficiario**

### **20.1 Condizioni per chiedere il cambio di beneficiario**

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta al GAL, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, solo in caso di cambio del beneficiario.

## 20.2 Come chiedere il cambio del beneficiario

Il subentrante deve presentare al GAL - tramite Sis.Co - apposita richiesta entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il GAL valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante; in ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile del procedimento comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante.

Il subentrante deve presentare in Sis.Co la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e segg.

Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della domanda con le modalità previste al paragrafo 13 e aggiorna, se del caso, il provvedimento di finanziamento.

---

## Parte II – DOMANDA DI PAGAMENTO

---

### 21 Procedure di pagamento

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

Si rimanda ai Manuali Operativi:

- D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492 - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia - Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti (**Manuale Unico PSR**, consultabile al seguente indirizzo: [Manuale Unico PSR e Schede Operative](#))
- D.d.s. 5 febbraio 2018 - n. 1363 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Modifiche ed integrazioni al manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» approvato con decreto 15909 del 12.12. 2017 (di seguito (**Manuale OPR 4.1.01**), consultabile al seguente indirizzo: [Manuale Operazione 4.1.01](#))

e

- D.d.s. 29 giugno 2018 - n. 9649 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Manuale delle procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento (di seguito **Manuale autorizzazione al pagamento**), consultabile al seguente indirizzo: [Manuale autorizzazione al pagamento](#)

Le procedure di pagamento sono in capo a OPR tramite l'OD delegato da OPR.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'OPR, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento.

Alla validazione delle domande di pagamento il GAL riceve un messaggio e-mail di comunicazione di avvenuta presentazione della domanda.

È in capo al GAL la verifica della completezza della documentazione e della coerenza/pertinenza della spesa rispetto al progetto ed agli obiettivi del P.A.

Per le domande relative all'anticipo, al SAL e al Saldo, il GAL redige un verbale attestando la completezza della documentazione e la coerenza del progetto relativamente agli obiettivi del piano di attuazione.

Il GAL provvede successivamente alla trasmissione via PEC del verbale all'OD di riferimento, che lo acquisisce e lo allega all'istruttoria di pagamento.

OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.

Si ricorda che i beneficiari pubblici e i soggetti che operano in regime pubblicistico, devono dimostrare di avere seguito la corretta procedura appalti pubblici (compilazione apposite *check list*).

Quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La certificazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. **L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.** Si fa comunque specifico riferimento al "**Manuale autorizzazione al pagamento**" cap. 3.2.1 – paragrafo "Documentazione antimafia".

## **22 Modalità e tempi per l'erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo)**

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- a) anticipo;
- b) stato avanzamento lavori (SAL);
- c) saldo.

I pagamenti sono disposti dall'OPR, che per l'istruttoria delle domande di anticipo, SAL e saldo si avvale delle Amministrazioni competenti per Territorio e Operazione.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 21 e 22, redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal Dirigente responsabile.

Le Amministrazioni competenti inviano il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile determinato a seguito del controllo, al contributo ammissibile verrà applicata una riduzione pari alla differenza tra questi

due importi.<sup>9</sup> L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, le Amministrazioni competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione; accertano la validità del documento di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, la regolarità della documentazione antimafia e della dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato (cfr. paragrafo 2.6. Manuale Unico).

### **22.1 Erogazione dell'anticipo**

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore Regionale, come precisato al successivo paragrafo 25, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
2. documentazione attestante l'inizio degli interventi:
  - 2.1. nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 2., dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi o SCIA;
  - 2.2. nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto.

L'OD controlla la domanda di pagamento, verifica la documentazione presentata dal beneficiario e determina l'anticipo da liquidare. Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

Per le procedure relative all'erogazione dell'anticipo si fa comunque riferimento al Manuale Unico OPR, cap. 2.2 Controllo delle domande di pagamento e al Manuale OPR 4.4.01 cap. 3.2 I controlli amministrativi delle domande di pagamento di anticipo.

### **22.2 Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)**

I beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

Alla domanda di pagamento del SAL, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati. I pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
3. computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
4. documentazione attestante l'inizio degli interventi:
  - 4.1. nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 2. o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
  - 4.2. nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto.

L'istruttoria deve verificare che:

1. le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;

2. gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
3. gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda;
4. l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell'importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria;
5. le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione sia conforme ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Per le procedure relative all'erogazione del SAL si fa comunque riferimento al Manuale Unico OPR cap. 2.2 Controllo delle domande di pagamento, cap. 2.3 Controllo delle spese sostenute, cap. 2.4 Controllo di coerenza dell'investimento e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 3.3 I controlli amministrativi delle domande di pagamento dello stato di avanzamento lavori e cap. 4.3 Verifica della documentazione a supporto delle spese documentate.

### **22.3 Erogazione del saldo**

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo relativamente al progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al **3%** del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata **dopo novanta giorni** non è ricevibile e determina la **decadenza totale del contributo** concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo il modello **Allegato n. 6** alle presenti disposizioni attuative;
2. fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR Operazione 4.1.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati. I pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
4. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
5. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
6. documentazione attestante l'inizio degli interventi:
  - 6.1. nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 2. o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
  - 6.2. nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto;
7. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
8. dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di

deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;

9. dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
10. dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
11. polizza fidejussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 25, lettera b).

Per le procedure relative all'erogazione del saldo si fa comunque riferimento al Manuale Unico OPR, cap. 2.2 Controllo delle domande di pagamento, cap. 2.3 Controllo delle spese sostenute, cap. 2.4 Controllo di coerenza dell'investimento e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 3.4 I controlli amministrativi delle domande di pagamento del saldo e cap. 4.3 Verifica della documentazione a supporto delle spese documentate.

### 23 Controlli tecnico-amministrativi per l'accertamento finale dei lavori

L'istruttoria implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ").

L'istruttoria deve verificare che:

1. le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;
2. gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
3. gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda;
4. in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il **30% della spesa ammessa a finanziamento**;
5. il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
6. i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
7. sia presentata la documentazione di cui al paragrafo 22.3;
8. gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale OPR 4.1.01 cap. 3 Controlli amministrativi.

### 24 Controllo in loco

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base di fattori di rappresentatività e di analisi del rischio definite dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo. (Reg. (UE) N. 809/2014 e ss.mm.ii (art. 49 e seguenti).

Il controllo in loco prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno, la destinazione o prevista destinazione dell'operazione che corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Viene anche verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità valutate in fase di istruttoria della domanda di sostegno ed attestate in fase di ammissibilità dall'Amministrazione competente e non ricomprese nei controlli sopra descritti (ad esempio la corretta quantificazione dell'investimento ammissibile e del relativo contributo, la corretta attribuzione dei punteggi di istruttoria, i requisiti soggettivi del richiedente, la valutazione di ammissibilità

delle spese presentate in sede di domanda, la corretta acquisizione della documentazione propedeutica alle assegnazioni - DURC e Antimafia).

Al termine del controllo effettuato il funzionario addetto è tenuto a redigere: la check list di controllo in loco, la relazione per la visita in situ e la relazione di controllo in loco.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale OPR 4.1.01 cap. 5.1 Contenuto del Controllo in loco.

Per quanto riguarda il controllo di cui al paragrafo 24.1 "Controlli sulla conformità ai requisiti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro", lo stesso è previsto solo per le aziende estratte a controllo da parte dell'ATS e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al relativo paragrafo.

#### **24.1 Controlli sulla conformità ai requisiti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro**

Il GAL trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di contributo finanziate. L'ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora si prevedano interventi di ristrutturazione il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'ATS inoltra al GAL l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

## **25 Fideiussioni**

La polizza fideiussoria, intestata all'Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'Organismo Pagatore Regionale;
- b) altri casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte del GAL, dall'Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell'anticipazione o, in caso di erogazione del saldo, al contributo concesso.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo Fideiussioni e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 3.2 I controlli amministrativi delle domande di pagamento di anticipo.

## **26 Controlli ex post**

I controlli ex post vengono effettuati per le misure che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il pagamento del saldo del contributo, ai sensi del Regolamento (UE) 809/2014 (articolo 52) e ss.mm.ii, tenendo conto del periodo di impegno previsto nelle disposizioni attuative delle singole misure/operazioni.

OPR esegue una estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex post. OPR comunica all'Amministrazione competente interessata le domande estratte e da controllare.



In generale, nell'ambito del controllo ex post, i verificatori devono effettuare una verifica sul mantenimento degli impegni, in particolare di quelli per cui è richiesto il mantenimento durante tutto il periodo di impegno. Inoltre, devono essere verificati ulteriori elementi in base alla tipologia di progetto finanziato (es: assenza di modifiche sostanziali che alterano la destinazione, la funzionalità o l'utilizzo dell'investimento, assenza di doppio finanziamento, assenza di sconti ribassi o restituzioni delle spese, etc.).

Il controllo ex post include di norma un sopralluogo e la verifica della documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa o di altra documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

Al termine del controllo effettuato viene redatte: la check list di controllo ex post, la relazione per la visita in situ e la relazione di controllo ex post

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico OPR relativamente al cap. 10 "Controlli ex-post" e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 6.1 Contenuto del controllo ex post.

## 27 Decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

1. perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4;
2. mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 17 o entro il termine della eventuale proroga concessa ai sensi del paragrafo 18;
3. realizzazione parziale degli investimenti, con una spesa relativa agli **interventi non realizzati superiore al 30%** della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
4. realizzazione di investimenti con una spesa ammissibile inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8;
5. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
6. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 28.1;
7. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
8. non veridicità delle dichiarazioni presentate<sup>1011</sup>;
9. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 28.2.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico OPR relativamente al cap. 5 Decadenza del contributo e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 9 Decadenza dal contributo.

### 27.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente è accertato antecedentemente alla prima domanda di pagamento, il procedimento è avviato dal GAL, mentre se è accertato nell'ambito dell'istruttoria di una domanda di pagamento o successivamente, il procedimento è avviato dall'Organismo Pagatore Regionale.

---

10 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11 Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Alla conclusione delle fasi di verifica del riesame deve essere inviato all'interessato, tramite PEC:

- Il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,
- La comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo, l'Organismo Pagatore Regionale richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

Per le specifiche procedure di Decadenza si fa comunque riferimento al Manuale Unico OPR relativamente al cap. 5 Decadenza del contributo e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 9 Decadenza dal contributo.

## **28 Impegni**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

### **28.1 Impegni essenziali**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
2. mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui al successivo punto 4;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
  - a) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
  - b) impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.
5. Nel periodo di impegno relativo a strutture e impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente devono essere di provenienza aziendale e compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
6. realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
7. realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
8. realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
9. in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del 30% di cui al paragrafo 30;

10. presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 22.3;
11. presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 22.3 nei termini stabiliti;
12. rispettare, per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi dell'Operazione 6.1.01 del PSR, i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento;

## **28.2 Impegni accessori**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato dall'Organismo Pagatore Regionale.

Gli impegni accessori sono:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
2. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 24.1. La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
3. presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 22.3.

## **29 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa o della circostanza, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata **all'Organismo Pagatore e al Responsabile di Procedimento** entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'OPR.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Gal.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico OPR relativamente al cap. 6.2 “Cause di forza maggiore” e al Manuale OPR 4.1.01 capitolo 10.2 Cause di forza maggiore.

### 30 Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del programma, devono darne immediata comunicazione all’Organismo Pagatore Regionale e al GAL mediante PEC. La rinuncia totale deve essere comunicata tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co. o, in alternativa, mediante PEC inviata all’OPR e al GAL.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute di cui al precedente paragrafo 29.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l’esistenza della causa o circostanza, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al GAL **entro 10 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale.

La rinuncia non è ammessa qualora le Amministrazioni competenti abbiano già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico OPR relativamente al cap. 6.1 “Recesso/rinuncia dagli impegni” e al Manuale OPR 4.1.01 cap. 10.1 Recesso / rinuncia dagli impegni e cap. 10.2 Cause di forza maggiore.

La procedura di rinuncia totale va presentata in SISCO direttamente dal richiedente o suo delegato.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile nei limiti previsti dalle disposizioni attuative. Oltre tali limiti di riduzione, il contributo è revocato e comporta l’eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

## PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

### 31 Monitoraggio dei risultati

#### 31.1 Indicatori

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori sono i seguenti:

	Nome indicatore	U.m.	Valore atteso al 2023
Indicatori QCM&V	O1 - Spesa pubblica totale	€	100.000
	O2 – Investimenti totali	€	285.714,28
	O3 - Numero di operazioni sovvenzionate	Num.	5
	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno usufruito di un sostegno	Num.	5
Indicatori PSL	Aziende finanziate	Num.	5
	Incremento vendita prodotti	%	10
Indicatori ambientali	Interventi di promozione della bioeconomia ed ecoinnovazione	Num.	5
		€	100.000

### **31.2 Customer satisfaction**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## **32 Rimedi amministrativi e giurisdizionali**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal GAL o dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l’interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

### **32.1 Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

### **32.2 Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall’ordinamento.

## **33 Sanzioni**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell’indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia-Direzione Generale Agricoltura.

I recuperi e l’irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

## **34 Informativa sul trattamento dati personali e pubblicità**

Il riferimento normativo è l'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, si forniscono le informazioni che seguono.

### **34.1 Finalità e modalità del trattamento**

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente).

La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema.

I dati contenuti nel sistema possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni. In particolare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni Operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle Operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

### **34.2 Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti.

### **34.3 Titolare del trattamento**

Titolari del trattamento sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, l'Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

### **34.4 Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore del GAL Giovanni Kron Moretti.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica S.p.A., nella persona del legale rappresentante. I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

### 34.5 Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

### 35 Riepilogo tempistiche

Fase	Periodo - termine
Data inizio periodo di presentazione delle domande	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Gal delle presenti disposizioni attuative
Data fine periodo di presentazione delle domande	<b>10 dicembre 2018, ore 12,00</b>
Termine chiusura istruttorie	8 gennaio 2019
Data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione al finanziamento	21 gennaio 2019
Termine per la realizzazione degli interventi	12 mesi

---

---

## **ALLEGATO 1 – Nuove macchine e attrezzature ammissibili di cui al paragrafo 6.1, punto 7**

---

### PREMESSA

#### CAPITOLO 1 - IRRORATRICI

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

#### CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

#### CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

#### CAPITOLO 4 - MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
  - 2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
  - 2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
  - 2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
  - 3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
  - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

#### CAPITOLO 5 - MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

#### CAPITOLO 6 - SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI



## **PREMESSA**

---

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e alle norme tecniche dedicate.

**Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 3.**

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

**Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:**

- *macchina operatrice semovente* da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice.
- *macchina operatrice portata/semiportata/trainata* da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice.
- *attrezzatura* da intendersi come:
  - dotazione a corredo di una macchina operatrice semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
  - attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
  - dispositivi elettronici (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

Sono inoltre forniti cenni inerenti alle macchine e alle attrezzature non ammissibili, che per loro caratteristiche costruttive potrebbero creare incertezza in fase di valutazione.

## **CAPITOLO 1 - IRRORATRICI**

---

### **1. Macchine irroratrici semoventi**

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

In particolare, tali irroratrici devono essere provviste della cabina di guida, dei pneumatici e dei sistemi di distribuzione indicati nelle precisazioni tecniche del presente capitolo.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. E' fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine irroratrici semoventi:

- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
  - atomizzatori per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2);
  - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3);
  - barre irroratrici per diserbo dotate di organi lambenti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4).

### **Precisazioni tecniche**

#### **Domanda: quali sono le caratteristiche delle cabine di guida omologate in classe IV?**

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri ai carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti. Solitamente questo tipo di filtri sono presenti nel sistema di filtraggio in abbinamento a filtri di categoria inferiore: in situazione in cui non sia richiesto il livello di protezione massimo è possibile escludere dal sistema i filtri ai carboni attivi, a vantaggio di una loro maggiore vita utile.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina di trattatrici o macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzata", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

#### **Domanda: quali sono le caratteristiche dei pneumatici a flessione molto elevata (VF)?**

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre", sono specificatamente studiati per l'uso agricolo e le lettere "VF", che nella marcatura precedono la larghezza nominale di sezione del pneumatico, ne consentono una facile identificazione.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione della compattazione del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottino la minima lavorazione o la non-lavorazione.

A richiesta quasi tutte le case produttrici di trattatrici e macchine operatrici semoventi consentono di caratterizzare i propri modelli dotandoli di questa tipologia di pneumatici; in

alcuni casi non è richiesto nemmeno l'acquisto di cerchi dedicati, poiché possono essere montati su cerchi per pneumatici standard.

Riferimenti normativi: Regolamento UN/ECE n. 106 del 2010 - Disposizioni uniformi relative alla omologazione dei pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi.

## **2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio**

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio. Solitamente si tratta di macchine irroratrici in grado di operare su più filari in un unico passaggio.

Non devono essere confuse con "semplici" macchine scavallatrici multifila, non dotate di sistemi per il recupero di prodotto fitosanitario distribuito.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene raccolto in un serbatoio secondario indipendente da quello principale al fine di evitare la diffusione di eventuali fitopatie o la possibile "diluizione" del prodotto fitosanitario nel caso si operi in presenza di rugiada.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità per le macchine irroratrici con recupero di prodotto:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione del prodotto che non va a bersaglio;
- devono possedere un serbatoio di raccolta secondario per l'accumulo del prodotto intercettato non andato a bersaglio, indipendente dal serbatoio principale.

## **3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva**

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato perché può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per le barre irroratrici:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva.

### **Precisazioni tecniche**

#### **Domanda: quali tipologie di ugelli anti-deriva sono ammissibili?**

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva che devono essere esclusivamente delle seguenti tipologie:

a) Ugelli con pre-orifizio.

Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

## **4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti**

Sono barre irroratrici utilizzate per la distribuzione di erbicidi sistemici non selettivi. Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo selettivo in post emergenza, come avviene per il diserbo del riso crodo in risaia.

## **CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE**

### **1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o “minimum tillage” combinate ad altre attrezzature**

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato. La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche che prevedono lavorazioni profonde, come ripuntatura, aratura, ecc., seguite da lavorazione di affinamento del terreno, ad esempio erpicatura, prima della successiva semina.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato.

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la minima lavorazione:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

**Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni.**

## **2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o “strip tillage” combinate ad altre attrezzature**

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta “strip tillage”, possono essere assimilabili a quella per la minima lavorazione.

Questa tecnica si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la lavorazione in bande o “strip tillage”:

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- non devono presentare organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

**Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni in bande.**

## **CAPITOLO 3 - SEMINATRICI**

---

### **1. Seminatrici per semina su sodo**

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato.

Sono quindi utilizzate su terreno sodo con presenza di residui colturali o, in alternativa, possono essere usate efficacemente anche su terreno su cui sia stata eseguita una lavorazione minima o una lavorazione tradizionale.

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina, quali:

- concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi;
- leggera lavorazione, di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina, attraverso l'impiego di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, e costituiti da dischi o stelle di vario tipo, posti in posizione avanzata rispetto ai dischi assolcatori.

Le seminatrici da sodo sono macchine trainate o semi-portate che sfruttano il proprio peso per una efficace incisione dello strato superficiale del terreno, in genere coperto dei residui della precedente coltura.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici per semina su sodo:

- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato;
- devono essere una macchina trainata o semi-portata in cui il carico generato dall'azione combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice non deve essere potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina.

**Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di semina su sodo.**

### **2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi**

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti, messi in relazione da molti studi con le morie di api.

In particolare questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione ed il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici pneumatiche di precisione:

- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi;
- non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

## **CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI**

---

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature, nonché le spese indicate ai successivi paragrafi del presente capitolo, alle seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve intervenire in un ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- 2) le nuove macchine, attrezzature e le spese devono essere destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione degli effluenti deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti e possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del Capitolo 5;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:

1. attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
2. l'analisi del contenuto di azoto negli effluenti da distribuire, da effettuarsi almeno due volte all'anno prima delle operazioni di distribuzione;
3. la mappatura delle produzioni;
4. l'impiego di hardware e software in grado di:
  - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
  - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);

- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

**Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.**

**Non è ammessa la sostituzione** di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine “effluenti d'allevamento” intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

## **1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili**

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS molto precisi e sistemi di controllo automatico della macchina operatrice stessa e del sistema integrato di distribuzione.

Sono dotate di sistemi guida assistita/semi-automatica che permettono la verifica e la correzione in tempo reale della direzione di avanzamento, consentendo un'esecuzione molto precisa nella distribuzione dell'effluente, evitando ad esempio, la sovrapposizione delle fasce già trattate.

In cabina sono presenti schermi (display) e comandi elettronici corredate da programmi informatici (software) dedicati che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo direttamente dal posto di guida delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine operatrici semoventi per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile, direttamente dalla cabina di guida, il controllo delle operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di schermo (display) di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, programmi informatici (software) di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
  - attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1);
  - attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2);
  - attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di



allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3).

## **2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili**

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carbotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

### **2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili**

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifici o da una serie di tubi flessibili.

Nella parte terminale del tubo adduttore può anche essere presente un particolare deflettore atto a depositare l'effluente sotto la coltura e sopra il suolo, evitando contaminazioni della parte aerea.

### **2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili**

Sono attrezzature che consentono la distribuzione ed il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche ed alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spazati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che, successivamente, è riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi, e successivamente richiuso da dischi o rulli.

### **2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili**

Queste attrezzature consentono l'iniezione profonda degli effluenti non palabili nel terreno, realizzata con ancore a profondità maggiori di 30 cm, seguite da tubi adduttori che depositano elevate quantità di effluente.

Le ancore, spaziate da 25 a oltre 50 cm in funzione della profondità di lavoro, sono spesso dotate di utensili a zampa d'oca o di altri accessori atti ad aumentare la sezione lavorata e quindi ad ospitare una maggior quantità di prodotto.

### **3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale**

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carbotte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

#### **3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale**

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare le emissioni di ammoniaca durante le operazioni di spandimento le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di macchine per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:

- devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

#### **3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale**

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interrimento;
- b) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti d'allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento; non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

#### **4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili**

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carrobotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I carrobotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 3) di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di carrobotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili:

- devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

#### **5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili**

a) Attrezzature della trattrice o della macchina operatrice:

- sistema di guida assistita e/o automatizzata, per l'adattamento di trattrici già presenti in azienda, in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.

b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:

- attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
- sistema di miscelazione;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.

c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;

- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

## **CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

---

Sono ammissibili a finanziamento nuove macchine operatrici, attrezzature e spese solo se destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.

**In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:**

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

- macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT);
- sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
- trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:

- l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
- la mappatura delle produzioni;
- l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
  - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
  - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
  - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
  - registrare le operazioni svolte;
  - registrare le quantità distribuite;
  - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

**Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.**

### **1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale**

Gli spandiconcime dotati di dispositivi “a rateo variabile” o VRT consentono la regolazione punto per punto della dose di concime distribuito, determinandola sulla base delle informazioni di distribuzione caricate nel sistema informatico, gestito dal posto di guida della trattrice.

La macchina operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella “mappa di prescrizione” caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro;
- non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

### **Precisazioni tecniche**

#### **Domanda: quali sono le caratteristiche della tecnologia “a rateo variabile” o VRT (Variable Rate Technology)?**

E' una tecnologia che consente alla macchine operatrici che ne siano dotate di modulare la quantità di prodotto distribuito in campo (fertilizzanti, acqua d'irrigazione, prodotti fitosanitari) a partire da istruzioni di intervento caricate nel loro sistema, in relazione alla loro posizione nell'appezzamento trattato e alla velocità di avanzamento della macchina stessa.

Il calcolo della dose da distribuire avviene attraverso l'analisi di dati provenienti da immagini multi-spettro ad alta risoluzione ottenute tramite telerilevamento, solitamente immagini satellitari all'infrarosso.

L'analisi di immagini telerilevate da satellite o drone deve essere effettuata dal tecnico aziendale che, attraverso l'utilizzo di particolari programmi informatici (fase di post-processing), definisce il programma di distribuzione più appropriato per le diverse aree e produce le mappe operative necessarie a trasferire queste informazioni alla macchina operatrice.

Le macchine dotate di tecnologia VRT posseggono un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

In fase di utilizzo un software confronta questo dato spaziale con la mappa di distribuzione caricata nel sistema e determina punto per punto il quantitativo di prodotto da distribuire. Grazie alla tecnologia VRT la macchina è in grado di modulare, misurare e registrare la dose di prodotto rilasciato anche in funzione della velocità di avanzamento.

## **2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento**

a) Attrezzature per la trattrice o la macchina operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o

- macchine operatrici già presenti in azienda;
  - attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.
- b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
  - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
  - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
  - registrare le operazioni svolte;
  - registrare le quantità distribuite;
  - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

## **CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI**

---

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.

Il tracciato è determinato e mantenuto dal sistema in modo tale da ottimizzare e razionalizzare le operazioni di campo, permettendo al contempo la registrazione dei dati di posizione e il controllo di quanto viene svolto.

Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di sistemi di guida semiautomatica:

- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

**Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:**

- **conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;**
- **dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l'anno nei terreni in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale Si.Sco., per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.**

---

## ALLEGATO 2 - Specifiche tecniche relative alle disposizioni attuative

---

### Paragrafo 6.1 Interventi ammissibili

#### Punto 1.1

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

I costi di demolizione totale di un fabbricato aziendale non sono ammissibili.

#### Punto 3

Gli interventi sono ammissibili indipendentemente dalla presenza di titolo abilitativo.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- **250 mq** nel caso di serre;
- **750 mq** nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

I costi di demolizione di una serra o di un tunnel aziendale non sono ammissibili.

#### Punto 4

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- piante;
- pali e fili di sostegno;
- dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- impianto di irrigazione;
- impianto antigrandine;
- reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a **5.000 mq**. Tale limite è riferito a ciascuna delle tipologie ammissibili e quindi non può essere raggiunto cumulando la superficie destinata a colture arboree specializzate pluriennali e la superficie destinata a piccoli frutti.

#### Punto 5

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati.

#### Punto 6.4

Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore.

#### Punto 8

Rientra in questa tipologia d'intervento anche l'acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla Popillia japonica.

#### Punto 9

Le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti caratteristiche:

- 1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
- 2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

### Punto 10

I biobed sono dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell'attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, oppure possono essere biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

### Paragrafo 5.2 Interventi non ammissibili

Tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- a) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
<p><b>Verticale su più piani.</b> I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc.)</p>	<p>Scavi per fondazione, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani</p>	<p>Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli</p>
<p><b>Orizzontale su unico piano.</b> Composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola</p>	<p>Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)</p>	<p>Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte agricola.</p>

- b) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- c) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;
- d) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture.



È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei e arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti.

Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", per la ferti-irrigazione.

- e) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- f) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.  
Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
- g) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, gassificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti fotovoltaici;
- h) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;
- i) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):
  - 1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.  
Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
  - 2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
  - 3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
  - 4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- j) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- k) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1;
- l) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.  
Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);
- m) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- n) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- o) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- p) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità

stabilite nelle disposizioni attuative come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agriturismo, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);

q) interventi di demolizione totale;

r) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.

La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

s) costi di smaltimento dell'amianto.

## **Paragrafo 10 Criteri di valutazione**

### **Categoria di intervento 2.4**

Il relativo punteggio è assegnato solamente per il recupero di acqua piovana proveniente da superfici captanti (tetti e serre) oggetto di finanziamento.

## **Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda**

### **Punto 2**

Il progetto delle opere edili s'intende regolarmente presentato e può essere oggetto di completamento in presenza di **almeno uno** dei disegni indicati. L'assenza di tutti i disegni relativi alle opere richieste a finanziamento, compresi quelli relativi alla disposizione degli impianti generici, determina la **non ammissibilità** della domanda.

### **Punto 3**

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche o il prezzario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del **20%**; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

### **Punto 4**

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la stessa deve essere protocollata dall'Ente (Comune, SUAP o altro), prima della presentazione della domanda di contributo.

L'idoneità del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di contributo, con l'Ente:

- cui è indirizzata, se trattasi di SCIA o DIA;
- che ha rilasciato il titolo stesso, negli altri casi.

Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo, il documento è da considerare assente e quindi si determina la non ammissibilità della domanda, come stabilito dal paragrafo 12.5.3 delle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda di contributo e relativo agli interventi edilizi richiesti, sia una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o una Comunicazione di Inizio

Lavori Asseverata (CILA), si rammenta che tale titolo è disposto dall'articolo 6, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010, la cui modulistica in Regione Lombardia è stata approvata con D.g.r. 8 maggio 2015 n. X/3543, ed è limitato ai casi riportati nel citato comma:

*"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:*

*a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*

*b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;*

*c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;*

*d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;*

*e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.*

*e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa."*

Pertanto la CIA o CILA non concernono interventi ammissibili indicati nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative, ad eccezione delle vasche raccolta acque.

## **Punto 5**

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- 1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla lettera c);
- 2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti **tre preventivi di spesa**, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto **un solo preventivo di spesa**, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui al punto 1. del paragrafo 12.4, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura;
- **essere firmati digitalmente dal fornitore.**

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle

- serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
  - in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
- In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

### **Punto 8**

Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

### **Paragrafo 12.5.3 Errori palesi**

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale della domanda, ad esempio, codice statistico o bancario errato;
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, ad esempio: cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

### **Paragrafo Errore: sorgente del riferimento non trovata Domande incomplete e documentazione esplicativa**

Di seguito si illustrano le modalità di gestione della documentazione nella fase istruttoria (paragrafo 12.4):

<b>Paragrafo 12.4</b>	<b>Domanda</b>	<b>Documentazione assente</b>	<b>Documentazione incompleta</b>
Punto 1	Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola	Se il Piano Aziendale non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Piano Aziendale è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Punto 2	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni	Se tutti i disegni relativi agli interventi richiesti, esclusi quelli concernenti la disposizione (layout) degli impianti generici, non sono allegati, la domanda non è ammissibile	Se è allegata una parte dei disegni (almeno uno), può essere richiesto il completamento del progetto
Punto 2	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alla disposizione		Se i disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico,

<b>Paragrafo 12.4</b>	<b>Domanda</b>	<b>Documentazione assente</b>	<b>Documentazione incompleta</b>
	(layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico)		idraulico, termico) non sono allegati, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Punto 3	Computo metrico analitico estimativo delle opere edili	Se il Computo metrico non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Computo metrico è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Punto 4	Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi	Se il titolo abilitativo non è allegato, la domanda non è ammissibile.	
Punto 5	Preventivi di spesa	La mancanza anche di uno solo dei preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della domanda. La mancanza della descrizione analitica della fornitura e dei relativi costi anche in uno solo dei preventivi presentati comporta la non ammissibilità della domanda	Se uno o più preventivi allegati sono privi di nominativo del richiedente, timbro e firma del fornitore, data di formulazione e periodo di validità del preventivo, ne può essere richiesto il completamento.
Punto 5	Nota (a firma del richiedente o di un tecnico) contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo se non si sceglie il preventivo con il prezzo più basso		Se la nota non è allegata, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Punto 5	Dichiarazione del tecnico di cui al punto 2. del paragrafo 12.4 che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori	Se la dichiarazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	

Paragrafo 12.4	Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
Punto 6	Autorizzazione del proprietario	Se l'autorizzazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Punto 7	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto"	Se la dichiarazione sostitutiva non è allegata, la domanda non è ammissibile.	
Punto 8	Valutazione di incidenza, per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000	Se la valutazione d'incidenza non allegata, la domanda non è ammissibile	

### Paragrafo 23 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Se, a conclusione del progetto, uno o più interventi non sono realizzati o non sono conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, il pagamento del saldo è ammissibile solo se la spesa relativa a tali interventi non è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento.

Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, in quanto la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso 1 (**)		Caso 2 (**)		Caso 3 (**)		Caso 4 (**)		Caso 5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	Sì	10.000
Intervento 2	15.000	Sì	15.000	NO	0	NO	0	Sì	(***) 9.000	Sì	15.000
Intervento 3	20.000	Sì	20.000	Sì	20.000	NO	0	Sì	15.000	Sì	20.000
Intervento 4	55.000	Sì	55.000	Sì	55.000	Sì	55.000	Sì	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
<b>Esito saldo</b>		<b>Ammissibile</b>		<b>Ammissibile</b>		<b>Non ammissibile</b>		<b>Ammissibile</b>		<b>Non ammissibile</b>	

(\*): Nella fase di istruttoria delle domande.

(\*\*): Alla erogazione del saldo (Sì se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo).

(\*\*\*): Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabile

## **Paragrafo 27 Decadenza dal contributo**

### **Punto 3.**

La domanda decade totalmente se la spesa relativa agli interventi non realizzati, non conformi a quelli ammessi a finanziamento, non funzionali e/o incompleti è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 23.

## **Paragrafo 30 Rinuncia**

Rinuncia parziale. La rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi è ammissibile nei limiti del **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 21.

---

## **ALLEGATO 3 - Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**

---

### **DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, PUNTO 1.**

Indice:

1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE
2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO
5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO
6. IL MERCATO IN CUI OPERARE
7. L'ASSISTENZA TECNICA
9. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO
10. AGEVOLAZIONI RICHIESTE



## 1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE

---

Descrivere:

- la Tipologia di prodotti/servizi;
- la struttura del mercato di riferimento;
- la clientela principale servita;
- i canali di distribuzione utilizzati.

Indicare il:

- livello di auto approvvigionamento delle materie prime trasformate:
  - alto (più del 75%)
  - medio (dal 60 al 75%)
  - basso (fino al 60%)
- mercato di approvvigionamento delle materie prime trasformate: descrivere la struttura del mercato delle materie prime, il potere contrattuale dei fornitori, etc.
  - locale \_\_\_\_\_%
  - Regionale \_\_\_\_\_%
  - Nazionale \_\_\_\_\_%
  - internazionale (indicare quale) \_\_\_\_\_%

## 2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

---

Descrivere:

- la quantità/qualità colture, animali allevati;
- il metodo di raccolta, allevamento, alimentazione;
- i principali dati produttivi/riproduttivi.

## 3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

---

Descrivere gli investimenti che il richiedente intende realizzare, illustrandone le caratteristiche tecniche. In particolare:

- a) Descrivere in modo dettagliato degli interventi e dei relativi requisiti qualitativi.

*Relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale, che indichi la corretta destinazione degli interventi degli investimenti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere edilizie e per la realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva della descrizione, lo stato fisico di partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento;*

- b) Descrivere gli obiettivi perseguiti a seguito della realizzazione degli interventi.

*Nella relazione tecnica descrivere, per ciascuno degli obiettivi perseguiti, quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi. Specificare come le nuove produzioni modificheranno i livelli produttivi attuali, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.*

- c) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare, per i quali si richiede il contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI
------------------------------	---

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	AL NETTO DELL'IVA (€)		
	Anno 1	Anno 2	Totale
<b>Costo complessivo</b>			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

d) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare in autofinanziamento, senza contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AUTOFINANZIAMENTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)					
	Ann o 1	Ann o 2	Ann o 3	Ann o 4	Ann o 5	Totale
<b>Costo complessivo</b>						

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento. Gli interventi possono essere conclusi anche prima del quinto anno.

#### **4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO**

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, per ogni tipologia di prodotto aziendale, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

#### **5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO**

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime, indicando le funzioni principali e il numero di addetti per ognuna di esse, evidenziando i ruoli ricoperti da ognuno.

#### **6. IL MERCATO IN CUI OPERARE**

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

#### **7. L'ASSISTENZA TECNICA**

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore

dell'assistenza, le modalità di erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo previste, ecc.

## 8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>Prima dell'investiment o (€)</b> <i>(da compilare a cura del richiedente; si consiglia l'utilizzo dell'applicativo Sostare (SISCO) per il calcolo delle voci)</i>	<b>Dopo l'investimento (€)</b> <i>(da compilare a cura del richiedente)</i>
<b>VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI</b> = $\Sigma$ dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + PRODOTTI ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO TRASFORMAZIONE AZIENDALE/VENDITA DIRETTA		
<b>VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE</b> (agriturismo, agroenergia, ecc.). = valore SERVIZI EROGATI		
<b>VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE</b> = $\Sigma$ VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE		
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b> = $\Sigma$ dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI		
<b>COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE</b> = $\Sigma$ dei valori COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA + COSTI AGRITURISMO		
<b>VALORE AGGIUNTO (MOL)</b> = VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE		
<b>SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)</b> = COSTO LAVORO		
<b>REDDITO OPERATIVO</b> = VALORE AGGIUNTO (MOL)- SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)		
<b>CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI</b> = $\Sigma$ dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI PAGAMENTI PAC/PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)		
<b>REDDITO NETTO (utile di esercizio)</b> = <b>REDDITO OPERATIVO- CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI</b>		

## 9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE

<b>Agevolazione</b>	<b>Importo agevolazione (€)</b>	<b>Spesa prevista (€)</b>	<b>Copertura spesa (%)</b>
Contributo fondo perduto			
Mutuo agevolato per investimenti			
Premio insediamento giovani			
Contributo per assistenza tecnica			

Luogo e data

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**ALLEGATO 4 - Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di contributo**

---

**DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, punto 7.**

Al GAL Garda e Colli Mantovani  
.....  
.....

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole".**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_,  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di contributo n. \_\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.***

**DICHIARA**

di:

- avere
- non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali.**

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo, \_\_\_\_\_

data, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

---

**ALLEGATO 5 - Varianti**

---

**Di cui al paragrafo 19**

**Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.**

<b>Codic e SISCO</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Importo ammesso a finanziament o (€)</b>	<b>Importo variante richiesto (€)</b>	<b>Note</b>
<b>Totale</b>				
<b>Totale finanziato</b>				
<b>Contributo</b>				

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma del beneficiario

\_\_\_\_\_

---

**ALLEGATO 6 - Modulo di autocertificazione da allegare alla  
domanda di saldo del contributo**

---

DI CUI AL PARAGRAFO 22.3, PUNTO 1.

Al GAL Garda e Colli Mantovani

.....  
.....

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale  
2014-2020. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività,  
competitività e sostenibilità delle aziende agricole".**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante  
dell'impresa/società \_\_\_\_\_, Codice  
fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di contributo n.  
\_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito  
dalle disposizioni attuative in oggetto,

***consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della  
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla  
base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.***

**DICHIARA**

di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al  
miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto  
corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 o agevolazioni fiscali.

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere  
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,  
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
presente dichiarazione viene resa.*

Luogo, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

data, \_\_\_\_\_

**Tabella “Classificazione interventi 4.1.01”**

<b>Macrocategoria</b>		
<b>IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE INNOVATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E/O LA RIDUZIONE DELLE QUANTITÀ NELL'USO DI FERTILIZZANTI E/O PRODOTTI FITOSANITARI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO</b>		
<i>descrizione intervento</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Tipo di investimento*</i>
ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E LA TRACCIABILITÀ DELLE UTILIZZAZIONI AGRONOMICHE	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER I TRATTAMENTI - CAPANNINE METEOROLOGICHE	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER I TRATTAMENTI - TRAPPOLE A FEROMONI A CONTROLLO REMOTO	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO LIQUIDO	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SOLIDO	dotazioni	A
ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	dotazioni	A
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI	dotazioni	A
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	dotazioni	A
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO LIQUIDO	dotazioni	A
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SOLIDO	dotazioni	A
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	dotazioni	A
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - ALTRE COLTURE	dotazioni	A
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE FRUTTICOLE	dotazioni	A
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE ORTICOLE	dotazioni	A
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE VITICOLE	dotazioni	A
SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI PUNTIFORMI DA PRODOTTI FITOSANITARI - BIOBED	dotazioni	A
<b>Macrocategoria</b>		
<b>IMPIANTI INNOVATIVI CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI</b>		
<i>descrizione intervento</i>	<i>tipologia intervento</i>	<i>Tipo di investimento*</i>
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DEI PRODOTTI AZIENDALI	impianti	B
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	impianti	A
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	impianti	A



REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA MOVIMENTAZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	impianti	A
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI - SALE MUNGITURA	impianti	A
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	impianti	B
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI I MPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	impianti	A
<b>Macrocategoria</b>		
<b>IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE INNOVATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA AZIENDALE</b>		
<i>descrizione intervento</i>	<i>tipologia intervento</i>	<i>Tipo di investimento*</i>
DOTAZIONI FISSE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO O IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	dotazioni	A
IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGETICA E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA AZIENDALE	dotazioni	A
IMPIANTI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO O IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	dotazioni	A
<b>Macrocategoria</b>		
<b>OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI NATURA STRAORDINARIA</b>		
<i>descrizione intervento</i>	<i>tipologia intervento</i>	<i>Tipo di investimento*</i>
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI - ALTRI ALLEVAMENTI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER EQUIDI	opere	A
COSTRUZIONE NUOVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - PLATEE	opere	A
COSTRUZIONE NUOVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - VASCHE	opere	A
IMPIANTO DI COLTURE ARBOREE E ARBUSTIVE SPECIALIZZATE PLURIENNALI	opere	A
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALLE NORME VIGENTI REALIZZATI DA GIOVANE AGRICOLTORE - ALTRE TIPOLOGIE	dotazioni	A
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALLE NORME VIGENTI REALIZZATI DA GIOVANE AGRICOLTORE - RIMOZIONE AMIANTO	opere	A
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLI OBBLIGATORI - ALTRE TIPOLOGIE	dotazioni	A
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLI OBBLIGATORI - RIMOZIONE AMIANTO	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	opere	A

NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI AZIENDALI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	B
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - DEPOSITI MACCHINE ED ATTREZZI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - FIENILI E DEPOSITI PRODOTTI AGRICOLI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SALE MUNGITURA	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL CALDI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL FREDDI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE CARNE)	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE UOVA)	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI DA CARNE	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI E/O BUFALINI DA LATTE	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER CUNICOLI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER OVICAPRINI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER SUINI	opere	A
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	B
REIMPIANTO DI COLTURE ARBOREE E ARBUSTIVE SPECIALIZZATE PLURIENNALI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI AZIENDALI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	B
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - DEPOSITI MACCHINE ED ATTREZZI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - FIENILI E DEPOSITI PRODOTTI AGRICOLI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SALE MUNGITURA	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL CALDI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO	opere	A

RURALE - SERRE E TUNNEL FREDDI		
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI - ALTRI ALLEVAMENTI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE CARNE)	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE UOVA)	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI DA CARNE	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI E/O BUFALINI DA LATTE	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER CUNICOLI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER EQUIDI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER OVICAPRINI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER SUINI	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	opere	B
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - PLATEE	opere	A
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - VASCHE	opere	A
<b>Macrocategoria</b>		
<b>DOTAZIONI INFORMATICHE E SPESE CERTIFICAZIONE</b>		
<i>Descrizione intervento</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Tipo di investimento*</i>
acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti richiesti.	dotazioni	A
spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap.	dotazioni	A
<b>Macrocategoria</b>		
<b>SPESE GENERALI</b>		
<i>descrizione intervento</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Tipo di investimento*</i>
SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE		
SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI		
SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ		
SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE		

\* **Tipologia di investimento:**

**A** Investimenti relativi alla fase di produzione agricola

**B** Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali